



BBF SERVIZI SRL

VIA 5 MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 3 - 27042 BRESSANA BOTTARONE

P.IVA 02516470180

TEL. 3486062392 - 3486062390

bbfservizi@gmail.com

bbfservizisrl@pec.it



BBF SERVIZI SRL

VIA 5 MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 3 - 27042 BRESSANA BOTTARONE

P.IVA 02516470180 TEL. 3486062392 - 3486062390

bbfservizi@gmail.com bbfservizisrl@pec.it

**RELAZIONE DI VALIDAZIONE
DELLA PREDISPOSIZIONE
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
PERIODO 2026-2029
DEL COMUNE DI
MALNATE**



1. Premessa

Si rende la presente relazione relativa alla validazione della predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione rifiuti del COMUNE di MALNATE.

L'attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) è prevista dal punto 7.4 della Deliberazione 397/2025/R/RIF del 05 agosto 2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e viene definita dall'articolo 30 dell'Allegato A della medesima deliberazione.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile dei bilanci e, pertanto, la società scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. BBF Servizi Srl declina ogni responsabilità in merito ad eventuali scelte adottate sulla base dei contenuti della presente relazione. L'attività di validazione si è pertanto svolta secondo quanto previsto da ARERA e tenendo conto delle disposizioni emanate nel tempo dall'Autorità.

I gestori operanti nell'ambito tariffario del Comune di MALNATE sono:

- Gestore della Raccolta e Trasporto e dello Spazzamento e Lavaggio delle strade, nonché Gestore dell'attività di gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti ECONORD SPA.

2. Inquadramento normativo

Il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), introdotto da ARERA con deliberazione n. 443/2019/R/Rif, successivamente integrato con deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF e con deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2). L'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, ARERA con deliberazione 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

La deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) ma al contempo ha introdotto degli elementi di novità rispetto al precedente periodo.

Con deliberazione 397/2025/R/RIF l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Il metodo MTR-3 – coerentemente con le disposizioni relative ai precedenti periodi regolatori - richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2) e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti.

Inoltre, con deliberazione n. 387/2023/R/RIF – così come riviste ed integrata dalla Deliberazione n.

374/2025/R/_{RIF} - L'Autorità ha determinato gli indicatori relativi all'efficienza e qualità della raccolta differenziata.

La citata Deliberazione n. 374/2025/R/_{RIF} ha apportato modifiche all'allegato "A" della Deliberazione n. 15/2022/R/_{RIF} (TQRIF).

Con la determinazione 07 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/_{RIF}, nonché approvazione degli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori precisazioni operative".

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità.

Il limite alla variazione annuale delle tariffe tiene conto dei seguenti parametri:

- r_{pia} è il tasso di inflazione programmata, il cui valore è stato determinato con deliberazione 480/2025/R/_{Rif} del 04/11/2025 in 1,9%
- Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente – a riduzione - nell'intervallo 0,5-0,1
- Ka è il coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, da distinguere in consolidamento e in miglioramento, fissati dall'Ente territorialmente competente in coerenza con la normativa e/o la pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori R1 e R2, gli standard previsti dal TQRIF, nonché l'adozione di sistemi di misurazione puntuale.

Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone la redazione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

L'art. 7 della deliberazione 397/2025/R/_{RIF} nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente, stabilendo che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 – ovvero l'Ente territorialmente competente, ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato – fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le

modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

L' Articolo 30 del MTR-3 stabilisce che:

«30.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:

a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

30.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite.

30.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli...»

L'ETC per l'attività di validazione si è avvalso del supporto tecnico esterno della scrivente società.

3. Attività svolta

Ai fini dell'attività di validazione, è stata fornita la seguente documentazione:

- il PEF predisposto dal gestore ECONORD SPA utilizzando il Tool MTR-3 di cui all'Allegato 1 della Determinazione ARERA 1/DTAC/2025, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF – secondo lo schema tipo individuato dall'Allegato 2 della medesima determinazione – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all'Allegato 3 della medesima determinazione;

Nell'ambito dell'attività istruttoria si sono svolte interlocuzioni via mail e telefoniche al fine di verificare la congruenza dei dati contenuti nel PEF.

La tabella che segue riepiloga le azioni riferite all'attività di validazione.

TIPO	ASPETTI CONSIDERATI	DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI VERIFICA
1	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori	Analisi e valutazione dei dati contabili e coerenza con i PEF approvati. Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi. Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF
2	Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti	Rispetto generale della metodologia di calcolo. Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali. Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro. Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative. Confronto sugli eventuali COI inseriti nelle precedenti elaborazioni ed eventuale determinazione dei nuovi costi previsionali. Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri. Determinazione dei conguagli. Stratificazione degli investimenti con verifica delle vite utili regolatorie. Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione. Verifica limite crescita annuale delle entrate tariffarie art. 4 deliberazione ARERA 397/2025 Detrazione di cui al comma 4.5 della deliberazione 397/2025 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento.
3	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione	Verifica eventuale documentazione su eventuale squilibrio economico - finanziario prodotta dai gestori. Riscontro costi di trattamento e smaltimento. Riscontro dei benefici mercato/sistemi collettivi di compliance. In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate dall'ETC.

L'attività si è concretamente sviluppata come segue:

- ✓ verifica della coerenza della provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dal gestore e dall'Ente, anche sulla base della relazione di accompagnamento e delle dichiarazioni di veridicità acquisite;
- ✓ verifica dell'applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 397/2025/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dal MTR-3;
- ✓ verifica costi d'uso del capitale;
- ✓ verifica dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance;
- ✓ verifica detrazione dal PEF delle entrate individuate al punto 4.5 della determinazione n.

1/DTAC/2025 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione);

- ✓ verifica componenti a conguaglio;
- ✓ verifica sulla valorizzazione del fattore di sharing
- ✓ verifica della determinazione del macroindicatore "R1"
- ✓ verifica della determinazione del macroindicatore "R2"
- ✓ verifica del calcolo dell'indicatore "H"
- ✓ verifica determinazione del coefficiente di recupero della produttività "X"
- ✓ verifica determinazione del coefficiente relativo agli obiettivi di potenziamento del servizio – consolidamento o miglioramento – "K"
- ✓ verifica della corretta determinazione del costo effettivo unitario – $Cueff_{a-2}$ – e del valore di benchmark di riferimento – $Bench_{a-2}$
- ✓ verifica di eventuali componenti di costo previsionali e del rispetto degli obiettivi sottesi all'individuazione di COI nell'elaborazione del PEF 2024-2025 a carico delle annualità 2024-2025;
- ✓ verifica del rispetto del limite annuale di crescita;
- ✓ verifica applicazioni detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione n. 397/2025/R/RIF;
- ✓ verifica dell'equilibrio economico finanziario;
- ✓ verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR – anche sulla base delle dichiarazioni di veridicità acquisite.

4. Esito dell'attività di validazione

4.1 Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti

Ai fini della verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA i provvedimenti normativi di riferimento sono riconducibili a:

- Deliberazione n. 397/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029";
- Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- Determinazione 07 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/RIF nonché approvazione degli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori precisazioni operative".

Sulla base delle verifiche svolte, si rileva il rispetto della metodologia prevista da ARERA e si riscontra quanto segue:

- Per tutte le annualità del periodo regolatorio si registra il rispetto del limite di crescita così come determinato dall'E.T.C.
- Risulta correttamente determinata la valorizzazione del coefficiente di recupero produttività "X" nel rispetto delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (*Cueff*) e il *Benchmark* di riferimento e delle verifiche in merito ai risultati di raccolta differenziata, nonché in base alle valutazioni di soddisfacimento legate alla determinazione del macro-indicatore R1
- Risulta correttamente determinata la valorizzazione del coefficiente di potenziamento "K" a seguito delle valutazioni sugli obiettivi di miglioramento della qualità e efficacia del servizio reso, dei risultati della raccolta differenziata, delle attività di avvio a recupero e riciclo delle frazioni differenziate (esprese dai macro-indicatori R1 e R2), nonché degli standard previsti dal TQRIF
- Si è proceduto alla verifica generale sull'attribuzione dei costi nel PEF;
- Si è constatata la conformità della valorizzazione delle componenti relative all'uso del capitale;
- Secondo quanto previsto dal Metodo, sono stati portati in detrazione i proventi della vendita di materiali ed energia derivanti dai rifiuti, i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance;
- Risultano valorizzati Costi Operativi Incentivanti;
- L'ETC ha provveduto ad individuare il fattore di sharing secondo quanto previsto dal MTR-3 determinandolo in 0,4;
- L'ETC ha provveduto a determinare il macroindicatore "R1" definito in 1,00
- L'ETC ha provveduto a determinare il macroindicatore "R2" definito in 0,97
- L'ETC ha provveduto a determinare il coefficiente di recupero della produttività "X" definito in 0,10%
- L'ETC ha provveduto a determinare il coefficiente relativo agli obiettivi di potenziamento del servizio – consolidamento o miglioramento – "K" definito in 3,00% per l'annualità 2026 e in 0,00% per le rimanenti annualità.
- L'ETC ha fatto ricorso – su indicazione del gestore - a quanto previsto dall'articolo 4.5 della Deliberazione n. 397/2025 - che consente di applicare, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, valori inferiori ad alcune componenti di costi ammissibili - per tutte le annualità del periodo regolatorio;
- Il livello annuo di crescita, così come determinato, risulta rispettato per tutte le annualità del periodo regolatorio
- Non sono previste attività extra perimetro;
- E' stata detratta, a valle dell'elaborazione PEF, la componente relativa al contributo MIUR ai sensi del comma 4.5 della Determinazione 1/DTAC/2025;
- La relazione di accompagnamento al PEF è redatta secondo lo schema individuato nell'Allegato 2 alla determinazione n. 1/2025.

4.2 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

Nella relazione di accompagnamento al PEF, l'ETC ha dato evidenza del rispetto dell'equilibrio economico finanziario; anche dagli elementi acquisiti, si riscontra l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4.3 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti

Non si riscontrano documentazioni mancanti rispetto a quelle obbligatorie previste da ARERA.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto degli elementi probativi raccolti e ritenuti sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, la scrivente società con la presente relazione valida il la Predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Gestione Rifiuti 2026-2029 del COMUNE di MALNATE, per gli importi che seguono, al netto delle detrazioni di cui alla Determina n. 1/DTAC/2025 comma 4.5.:

PEF 2026-2029 (annualità 2026): importo complessivo di € 1.846.433;

PEF 2026-2029 (annualità 2027): importo complessivo di € 1.837.243;

PEF 2026-2029 (annualità 2028): importo complessivo di € 1.766.054;

PEF 2026-2029 (annualità 2029): importo complessivo di € 1.765.676;

La presente relazione viene trasmessa all'Ente Territorialmente Competente per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Bressana Bottarone, 10 Luglio 2026



BBF Servizi Srl

Dott. Umberto Montagna
Firmato digitalmente da:
(documento sottoscritto digitalmente)
Montagna Umberto Carlo Guido

Firmato il 10/07/2026 09:17

Seriale Certificato: 5584043

Valido dal 30/01/2026 al 30/01/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA